

ALLIANZ SUBALPINA HOLDING S.p.A

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2005 e sue successive
modifiche ed integrazioni fino alla data del 10 marzo 2016)

INDICE

Definizioni	5
CAPITOLO 1.....	7
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	7
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	7
1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	9
CAPITOLO 2.....	11
LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	11
2.1. Linee Guida Confindustria.....	11
CAPITOLO 3.....	13
IL MODELLO ALLIANZ SUBALPINA HOLDING S.p.A.	13
3.1 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di Allianz Subalpina Holding S.p.A.	13
3.2 Funzione e scopo del Modello.....	14
3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura	14
3.4 I principi ispiratori del Modello.....	16
3.5 La procedura di adozione del Modello	17
CAPITOLO 4.....	19
LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ SUBALPINA HOLDING S.p.A.	19
4.1 Le Attività Sensibili di Allianz Subalpina Holding S.p.A.	19
CAPITOLO 5.....	23
ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	23
5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	23
5.2 Funzione e poteri dell'OdV.....	26
5.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi societari o di Gruppo.....	29
5.4 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV	30
5.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello	32
5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	32
CAPITOLO 6.....	34
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	34
6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti	34
6.2 Informazione alle Società di Servizi.....	35
CAPITOLO 7.....	36
SISTEMA SANZIONATORIO.....	36
7.1 Funzione del sistema sanzionatorio.....	36
7.1.1. Accertamenti sulle segnalazioni pervenute	36
7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti.....	38
7.2.1 Dipendenti	38
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori	41
7.4 Misure nei confronti della Società di Servizi, dei Consulenti e dei <i>Partner</i>	41
PARTE SPECIALE	42
Funzione e principi generali	42
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	43
2. REGOLE GENERALI.....	43
3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	44
4. I CONTROLLI DELL'ODV	46
PARTE SPECIALE 1.....	47
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	47
CAPITOLO 1	48
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	48
CAPITOLO 2.....	50
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	50
CAPITOLO 3.....	55
ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	55
CAPITOLO 4.....	56
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56
CAPITOLO 5.....	57

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	57
PARTE SPECIALE 2	60
Delitti Informatici e di trattamento illecito di dati	60
CAPITOLO 1	61
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	61
CAPITOLO 2	62
ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI	62
CAPITOLO 3	62
REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	62
PARTE SPECIALE 3	64
Reati Societari	64
CAPITOLO 1	65
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	65
CAPITOLO 2	69
ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	69
CAPITOLO 3	71
REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	71
CAPITOLO 4	74
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	74
PARTE SPECIALE 4	76
Reati in materia di riciclaggio	76
CAPITOLO 1	77
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	77
CAPITOLO 2	77
ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO	77
CAPITOLO 3	78
REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	78
PARTE SPECIALE 5	80
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	80
CAPITOLO 1	81
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	81
CAPITOLO 2	81
ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	81
CAPITOLO 3	81
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	81
APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO	83
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):	83
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):	83
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):	84
4. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:	85
5. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):	85
6. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):	86
7. Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter):	87
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):	88
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1)	88
10. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies):	89
11. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):	89
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):	89

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies):	89
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):	90
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):	93
16. Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):	93
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies):	95

Definizioni

- “Allianz Subalpina Holding S.p.A.” o la “Società”, entità legale con sede in Torino, Via Alfieri n. 22.
- “Attività Sensibili”: le attività di Allianz Subalpina Holding S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Allianz Subalpina Holding S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Contratto di Servizio”: contratto con il quale Allianz Subalpina Holding S.p.A. ha esternalizzato presso Allianz S.p.A. alcuni servizi di natura amministrativa e consulenziale (contabilità generale, pianificazione e controllo di gestione, segreteria societaria, legale, servizi generali e acquisti, attività relative agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro) di supporto alla propria attività principale
- “Destinatari”: ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), inclusi i dipendenti. Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (prestatori di servizi, collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato).
- “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Gruppo”: Allianz SE, con sede in legale in Monaco di Baviera (Germania) e quotata nel segmento MTA International e le società di diritto italiano controllate.
- “Linee Guida”: le Linee Guida predisposte da Confindustria per la redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex articolo 6, D.Lgs. 231/2001, in coerenza con le Linee Guida specificamente definite da A.N.I.A. per il settore assicurativo.
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Allianz Subalpina Holding S.p.A.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di Allianz Subalpina Holding S.p.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “Reati”: le diverse fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001.
- “Società di Servizi”: Società presso la quale Allianz Subalpina Holding S.p.A. ha esternalizzato alcuni servizi di natura amministrativa e consulenziale di supporto come sopra identificati, i.e., Allianz S.p.A.

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001 reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (cd. reati presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità “amministrativa” della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio

dell'attività¹, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, rimandando all'Appendice 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati²;
- i delitti di criminalità organizzata³;
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo⁴;
- i delitti contro l'industria e il commercio⁵;
- i c.d. reati societari⁶;
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁷;
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁸;
- i reati contro la personalità individuale⁹;
- i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato¹⁰;
- i reati transnazionali¹¹;
- i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro¹²;

¹ Per le imprese di assicurazione l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9 comma 2 lettere a) e b) deve avvenire esclusivamente secondo i criteri e le modalità previste e disciplinate dall'art. 266 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Codice delle assicurazioni private”

² Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 48 del 18.03.2008, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*.

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 94 del 15.07. 2009, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 69/2015.

⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 6 della legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 99 del 23.07.2009.

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 99 del 23.07.2009, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis* 1.,

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs n. 61 dell'11.4.2002, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 262 del 28.12.2005 e della Legge n. 190 del 6.11.2012.

⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta nel Decreto dalla Legge n. 7 del 9.01.2006, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater* 1.

⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqüies*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 38 del 6.02.2006.

¹⁰ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*sexies*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 262 del 28.12.2005.

¹¹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 16 marzo 2006 n. 146.

¹² Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, la quale ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*septies* come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio¹³;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁴;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁵;
- i reati ambientali¹⁶;
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁷.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei c.d. reati presupposto.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

¹³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*octies*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 186/2014.

¹⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 99 del 9.04.2009, la quale ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art 24-*novies*, con successive modifiche ad opera della Legge n. 186 del 15.12.2014.

¹⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 116 del 3.08.2009, la quale ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art 25-*decies*.

¹⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. n. 121 del 7.07.2011, il quale ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art 25-*undecies*, con successive modifiche ad opera della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede altresì che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

¹⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 109 del 16.07.2012, il quale ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art 25-*duodecies*.

CAPITOLO 2

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

2.1. Linee Guida Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state recentemente aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza

gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;

- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Da ultimo si precisa che le Linee Guida di Confindustria risultano coerenti con quanto sancito dalle Linee Guida ANIA (specificamente applicabili al contesto del gruppo assicurativo Allianz).

CAPITOLO 3

IL MODELLO ALLIANZ SUBALPINA HOLDING S.p.A.

3.1 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di Allianz Subalpina Holding S.p.A.

In data 27 settembre 2007, con atto a rogito del dott. Francesco Guasti, notaio in Milano, n. 32.921 di repertorio e n. 9.666 di raccolta, Allianz Subalpina S.p.a. ha interamente sottoscritto l'aumento di capitale scindibile di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. a lei parzialmente riservato per un importo pari ad euro 31.000.000 (trentunomilioni) mediante conferimento del complesso aziendale avente per oggetto le attività assicurative, riassicurative e previdenziali e le connesse attività strumentali e partecipazioni.

In seguito alla descritta operazione nonché in virtù del provvedimento ISVAP 26 settembre 2007, n. 2552, con effetto dall'1 ottobre 2007, Allianz Subalpina S.p.a. è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. Con il medesimo provvedimento, ISVAP ha approvato le nuove norme statutarie di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. derivanti dal descritto conferimento, ivi compresa la modifica, sempre con effetto dall'1 ottobre 2007, della denominazione sociale in Allianz Società per Azioni, in breve Allianz S.p.a.

Pertanto, a decorrere dalla data di efficacia del conferimento di cui sopra (*ndr.* 1 ottobre 2007), la denominazione sociale e l'oggetto sociale di cui all'articolo 1 dello statuto di Allianz Subalpina S.p.a. sono stati modificati, quanto alla denominazione, in Allianz Subalpina Holding S.p.A. e, quanto all'oggetto sociale, nello svolgimento, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni in imprese o società o enti costituiti o costituendi, la compravendita ed il possesso di azioni, quote o obbligazioni, titoli in genere.

Con riferimento all'**assetto azionario**, la società risulta controllata per il 98,09% da Allianz Europe B.V. di Amsterdam, controllata a propria volta da Allianz SE di Monaco di Baviera, con esercizio da parte di quest'ultima dell'attività di direzione e coordinamento.

Con riferimento alle partecipazioni possedute, Allianz Subalpina Holding S.p.A. deteneva il 7,69% delle azioni di Allianz S.p.A. e svolgeva attività di holding. A fine dell'anno 2015, Allianz Subalpina Holding S.p.A. non detiene alcuna partecipazione di Allianz S.p.A..

In relazione al **modello operativo**, la Società contempla attualmente esclusivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Essa si avvale, al fine di beneficiare di importanti sinergie nell'ambito delle attività informatiche, amministrative e legali, dei

servizi forniti da altre società del Gruppo (in particolare Allianz S.p.A.). Gli stessi sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio stipulati fra le parti.

A livello finanziario si segnala che la Società rientra nel contratto di tesoreria di Gruppo (cash pooling) con la società Allianz SE di Monaco di Baviera.

In base a quanto sopra delineato, si comprende come la **struttura operativa** della Società non comprenda attualmente alcun lavoratore dipendente. Ciononostante, si è ritenuto comunque opportuno contemplare e disciplinare la categoria dei Dipendenti tra i destinatari del Modello.

3.2 Funzione e scopo del Modello

Allianz Subalpina Holding S.p.A. è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, si richiede anche a Consulenti, Partner e Società di Servizi di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001. Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili specificamente rilevanti alla luce del business aziendale e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”) e dei presidi di controllo

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale, quali Presidente, Amministratore Delegato e Presidente del Collegio Sindacale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest’ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

E’ stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in uno specifico documento di analisi del profilo di rischio (anche “Matrice delle attività a rischio-reato”), che forma parte integrante del presente Modello e che illustra in dettaglio i profili di rischio relativi ad Allianz Subalpina Holding S.p.A. relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

In particolare, in detta mappatura sono dettagliate, per ogni famiglia / tipologia di reato, le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. “Attività Sensibili”), gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione di tali reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. “processi sensibili”).

La Mappatura delle attività a rischio-reato è custodita presso la Società che ne cura l’archiviazione.

2. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. Le Parti Speciali riportano, per singola famiglia di reato ritenuta applicabile, le fattispecie di Attività Sensibili ed i correlati principi comportamentali / presidi di controllo.

3. Codice Etico e Modello.

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il Codice di Etico di Gruppo, con il quale Allianz S.p.A. ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le società ed organizzazioni ad essa riconducibili.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nel documento sopra menzionato, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

3.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda, rilevati in fase di *“as-is analysis”*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ⇒ le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili di Allianz Subalpina Holding S.p.A.;
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura della Società, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

3.5 La procedura di adozione del Modello

Il Decreto attribuisce all'organo dirigente la competenza per l'adozione del Modello. Pertanto, prima dell'operazione straordinaria di cui al paragrafo 3.1, Allianz Subalpina Holding S.p.A., già Allianz Subalpina S.p.A., in conformità alle sue politiche aziendali, aveva provveduto in tal senso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2005. Con la medesima delibera è stato costituito l'Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri, e ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera. Il Modello è stato poi aggiornato in data 9 maggio 2006, 15 marzo 2011 ed in ultima revisione in data 17 marzo 2015. Il Collegio Sindacale di Allianz Subalpina S.p.A. aveva, poi, preso atto del presente Modello nella riunione del 30 maggio 2005 e si è impegnato formalmente al rispetto del medesimo.

In seguito alla operazione straordinaria di cui al paragrafo 3.1 Allianz Subalpina Holding S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adozione di una nuova revisione del Modello allora vigente in Allianz Subalpina S.p.A.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Allianz Subalpina Holding S.p.A. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con

cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

CAPITOLO 4

LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ SUBALPINA HOLDING S.p.A.

4.1 Le Attività Sensibili di Allianz Subalpina Holding S.p.A.

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da Allianz Subalpina Holding S.p.A. ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti *ex* D. Lgs. 231/2001 e descritta nel precedente paragrafo 3.3, è emerso che le Attività Sensibili allo stato riguardano:

- a) i reati di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee e di frode informatica (art. 24);
- b) il reato di falsità riguardanti un documento informatico (art. 24 bis);
- c) i reati contro la P.A. (art. 25);
- d) i reati societari (art. 25 ter);
- e) il reato di autoriciclaggio (art. 25 octies)
- f) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

I rischi relativi alle ulteriori famiglie di reato rilevanti ai sensi del Decreto appaiono solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili.

Pertanto, nella realtà aziendale di Allianz Subalpina Holding S.p.A., le Attività Sensibili risultano principalmente le seguenti:

a) reati di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee e di frode informatica (art. 24 - Parte Speciale 1):

- gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti pubblici competenti in materia di adempimenti societari (es. Ufficio del Registro, CCIAA, etc.);
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici).

b) reato di falsità riguardante un documento informatico (art. 24 bis – gestito nell’ambito della Parte Speciale 2);

- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici);

c) reati contro la P.A. (art. 25 - Parte Speciale 3)

- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento (in particolare, gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti
- gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti
- gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Acquisto di beni, servizi e consulenze
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

d) reati societari (art. 25 ter - Parte Speciale 4)

- Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei rapporti inter-company;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione
 - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
 - Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
 - Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali
 - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
 - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.

- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

e) reato di autoriciclaggio (art. 25 octies - Parte Speciale 5)

- Gestione della fiscalità e formazione del bilancio.

f) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies - Parte Speciale 6)

- gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale, con particolare riferimento ad ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale, anche a livello transnazionale.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

CAPITOLO 5

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di valutare l'opportunità del suo aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le Linee Guida delle principali associazioni di categoria ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

a) autonomia e indipendenza. Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico, i.e. al Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo, in sede di costituzione dell'OdV, in capo all'organo dirigente di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

c) Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

In aggiunta ai requisiti sopra richiamati, trova applicazione anche il principio dell'**onorabilità e relative cause di ineleggibilità**.

In particolare, non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.lgs n. 58/1998).

In linea con tali requisiti e principi, l'Organismo di Vigilanza di Allianz Subalpina Holding S.p.A. è attualmente composto da due Sindaci effettivi.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione sopra richiamati, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza

richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Eventuali integrazioni o modifiche alla composizione dell'OdV sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento, in linea con le regole di *Corporate Governance*; il Collegio Sindacale potrà assistere alle riunioni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di Allianz Subalpina Holding S.p.A. si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con Allianz S.p.A. o Allianz Subalpina Holding S.p.A.¹⁸

5.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative,

¹⁸ La Società ha ritenuto di non inserire una previsione relativa al termine di durata dell'incarico conferito all'OdV. La motivazione di tale scelta è riconducibile alla seguente considerazione: i membri dell'OdV sono individuati attraverso il riferimento a specifici organi aziendali (Consigliere di Amministrazione, Sindaco), e non a persone fisiche nominativamente designate. La previsione di un termine di durata minima, se ben si addice a quest'ultima ipotesi di una nomina individuale, non altrettanto si dica per il caso - come in quello di specie - in cui l'individuazione dei membri dell'OdV è fatta attraverso il riferimento alla funzione/carica ricoperta nella Società.

sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente capitolo 3.5.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifiche e controlli:

- a. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Allianz Subalpina Holding S.p.A., soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 5.4);
- e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Allianz Subalpina Holding S.p.A. al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con le Società di Servizi, Consulenti e *Partner* che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (vedi anche il successivo paragrafo 5.3)

ii. Formazione:

- a. coordinarsi con il responsabile che sarà specificamente individuato” laddove si renda necessario, in concomitanza con la potenziale costituzione di una struttura organizzativa per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- iii. Sanzioni:
- a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l’irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7)
- iv. Aggiornamenti:
- a. interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione responsabile di Allianz S.p.A., in ossequio al contratto dell'1 ottobre 2007 avente ad oggetto "Incarico di prestazione di servizi";
 - b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
 - c. monitorare l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

Clausola generale

L’OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Società di Servizi, *Partner* o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea) o

funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono necessarie delle forme di tutela in favore di suoi eventuali componenti che siano anche dipendenti della Società, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a loro danno.

A tal fine, le decisioni di carattere straordinario (quali i.e. permanenza in carica, licenziamento, demansionamento, promozione, ecc.) relative a membri dell'OdV che siano contestualmente dipendenti di Allianz Subalpina Holding S.p.A. sono di competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà preventivamente comunicare qualsiasi decisione assunta in materia al Consiglio di Amministrazione.

5.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi societari o di Gruppo

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base annuale, verso l'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A..
- la terza, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

L'OdV predispone, annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting*, anche continuativa, ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Allianz Subalpina Holding S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società e nel Gruppo Allianz S.p.a. per i diversi profili specifici della propria attività.

5.4 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Allianz Subalpina Holding S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati (vedi capitolo 7 al paragrafo 7.2.1 lettera A.); anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto, i membri degli Organi Sociali e i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i reati.
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV ogni eventuale iniziale sospetto di frode e di irregolarità, nonché eventuali violazioni alle prescrizioni del Modello poste in essere da Dipendenti, Società di Servizi, Consulenti e *Partner*, di cui essi siano venuti a conoscenza (vedi capitolo 7 al paragrafo 7.2.1 lettera B.); anche qualora non vi sia alcuna di tali violazioni, i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i

responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, inoltre, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di violazioni al Modello.

- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Modalità delle segnalazioni.

Se uno dei Destinatari del modello desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire direttamente all'OdV all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza-231-azs@allianz.it.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti, Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Allianz Subalpina Holding S.p.A. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione di Consulenti, *Partner* e Società di Servizi dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

In ogni caso, qualora un Destinatario non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 7 del presente Modello.

5.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza di volta in volta indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle strutture della funzione della Revisione Interna di Allianz S.p.a. e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione (condivisa anche con il Collegio Sindacale) e, nel caso in cui l'OdV rilevi delle criticità nei sistemi di controllo, esporrà nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 6

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Come segnalato nel paragrafo introduttivo, la Società risulta ad oggi priva di struttura organizzativa; le disposizioni seguenti sono inserite in ottica prudenziale futura / di completamento del Modello.

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti e dei membri degli Organi Sociali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane di Allianz S.p.a. e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa comprende, oltre a quella di regola consegnata al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

Nonostante la società attualmente non abbia alcun lavoratore dipendente, l'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, altresì, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, la Società ha previsto, servendosi di quanto approntato a livello di Gruppo, livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Membri dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata al Consiglio di Amministrazione, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

6.2 Informazione alle Società di Servizi

Le Società di Servizi devono essere informate del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il suo comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. Tali società saranno tenute a rilasciare ad Allianz Subalpina Holding S.p.A. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse, ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni contenute nel Modello e il rispetto dello stesso.

CAPITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

Come segnalato nel paragrafo introduttivo, la Società risulta ad oggi priva di struttura organizzativa; le disposizioni seguenti sono inserite in ottica prudenziale futura / di completamento del Modello.

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

A tale scopo è adottata la procedura "Accertamenti sulle segnalazioni pervenute", di cui al successivo paragrafo, che ha l'obiettivo di assicurare un approfondito, tempestivo ed imparziale svolgimento di idonei accertamenti sulla segnalazione pervenuta, al fine di dare ad essa soddisfacente seguito secondo le regole in vigore.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.1.1. Accertamenti sulle segnalazioni pervenute

Ogni segnalazione pervenuta all'OdV è dallo stesso esaminata, conservata in originale e classificata in apposito registro; vengono inoltre annotate le azioni intraprese e le risoluzioni adottate.

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le eventuali altre figure aziendali preposte, vaglia preliminarmente ogni segnalazione pervenuta, in modo da decidere in merito al seguito da dare alla stessa.

In dipendenza dalla tipologia di segnalazione pervenuta potranno configurarsi le seguenti principali ipotesi di risposta iniziale:

- la segnalazione è considerata priva di requisiti minimi di credibilità e non meritevole di alcun seguito e viene, pertanto, archiviata senza seguito;
- il caso è considerato meritevole di (ulteriore) approfondimento e viene designato, a tale scopo, un “investigatore designato” (cd. Lead Investigator), individuato dall'OdV o in una figura che collabora con la funzione “Supporto OdV” di Allianz S.p.a., o in una figura esterna scelta tra un gruppo selezionato di consulenti sulla base di criteri di professionalità ed indipendenza, e secondo accordi contrattuali predefiniti;
- il Lead Investigator predispose un documento di pianificazione delle indagini, in cui è descritto il caso sulla base delle informazioni disponibili e sono stimati tempi e risorse necessarie per svolgere i passi investigativi. Il documento è sottoposto all’approvazione del responsabile della funzione Control Governance di Allianz S.p.a.;
- le indagini sono condotte nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e mirano ad accertare, in maniera esaustiva, i fatti e le responsabilità in merito all'accaduto. Ogni indagine viene condotta con tempestività, riservatezza ed obiettività; nelle diverse fasi dell’indagine sono applicate le indicazioni di best practice del Gruppo Allianz S.p.a. contenute nel documento *“Internal Investigation Protocol – Guidance note”* o in altri documenti emessi dall’ufficio dell’Anti-fraud Coordinator del Gruppo in merito ai quali il responsabile della funzione “Supporto OdV” di Allianz S.p.a. deve mantenersi costantemente aggiornato;
- il team incaricato della conduzione delle indagini ha accesso pieno, libero ed incondizionato a luoghi, persone e registrazioni nella misura richiesta per lo svolgimento delle indagini. Il personale è tenuto a fornire la massima collaborazione al Lead Investigator ed al suo team fornendo, con la massima tempestività, le informazioni richieste/utili sul caso oggetto di indagine che saranno gestite nel rispetto delle regole del Gruppo Allianz S.p.a. sulla confidenzialità;
- report periodici sull’andamento delle indagini sono prodotti dal Lead Investigator con la cadenza concordata con l'Organismo di Vigilanza della Società che autorizza, inoltre, eventuali attività investigative alternative o ulteriori rispetto a quanto pianificato; l'Organismo di Vigilanza della Società provvede a tenere informato il responsabile Control Governance di Allianz S.p.a.;
- il fatto oggetto della segnalazione, per la particolare connotazione o gravità, potrà essere portato a conoscenza delle autorità di Polizia (es. proseguimento di indagini complesse)

e/o dell'Autorità Giudiziaria (es. esposto, querela), trasferendo a tali autorità i risultati delle attività di indagine già svolte. In tali circostanze la decisione di dare seguito alle attività di indagine, ove non si tratti di reato perseguibile d'ufficio, verrà assunta dalla Direzione Generale di Allianz S.p.a. dopo avere acquisito il parere delle unità “Affari Legali” e “Risorse Umane” di Allianz S.p.a.;

- il Lead Investigator produce una bozza del rapporto conclusivo sulla indagine che sottopone all'esame dell'OdV della Società che accerta che l'indagine sia stata esaustiva e le conclusioni supportate da sufficienti evidenze, dando tempestiva comunicazione all'OdV; il rapporto definitivo - contenente l'esito degli accertamenti, le raccomandazioni sulla risoluzione da dare al caso in termini di eventuali azioni legali, i provvedimenti disciplinari ed il rafforzamento dei controlli interni - viene condiviso con le funzioni competenti del Gruppo Allianz S.p.a., tra cui Affari Legali e Risorse Umane;
- l'OdV della Società è costantemente informato sul grado di attuazione delle misure raccomandate in relazione alla risoluzione del caso ed attiva appropriate forme di *escalation* laddove non le consideri soddisfacenti;
- il Comitato tecnico OdV di Allianz S.p.a. e lo stesso OdV, laddove necessario, sono, inoltre convocati, a cura del responsabile Control Governance di Allianz S.p.a., per esprimere un parere o per decidere quando, in qualunque fase dell'iter investigativo, si verifichi una divergenza di opinione in merito alle azioni da intraprendere, tra le parti coinvolte. Il Consiglio di Amministrazione della Società può essere coinvolto in ultima istanza per la risoluzione di controversie; qualora le controversie riguardino uno o più dei propri membri, la decisione verrà presa senza il voto delle parti interessate personalmente dalla controversia;
- con la cadenza prevista sono prodotti report periodici sull'attività svolta indirizzati agli enti a cui l'OdV della Società riporta ed alle funzioni centrali del Gruppo Allianz, secondo quanto previsto dalle direttive Anti-Fraud e Anti-corruption in vigore.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

7.2.1 Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei

responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo verbale o scritto dal dirigente.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio annuale.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a ALLIANZ S.p.A.;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV rimanendo il Consiglio di Amministrazione responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore e/o la segnalazione alle competenti Autorità di Vigilanza.

7.4 Misure nei confronti della Società di Servizi, dei Consulenti e dei *Partner*

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili alle Società di Servizi, ai Consulenti o ai *Partner* o ogni commissione dei reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE
Funzione e principi generali

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale del Modello è che tutti i Destinatari, come in precedenza individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

2. REGOLE GENERALI

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società e del Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne, laddove adottate, sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz S.p.A.. Per lo svolgimento di tali attività trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso Allianz S.p.A.

I contenuti della Parte Speciale trovano raccordo e completamento nei presidi di controllo contenuti nel corpus regolamentare aziendale, nonché nelle policy/procedure, delle Società del Gruppo che prestano servizi alla Società, in relazione alle attività da quest'ultima prestate.

3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto di Allianz Subalpina Holding S.p.A. rapporti con terze parti devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- g) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici
- h) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- i) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- j) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove

responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 5.5 della Parte Generale) controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 1
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
(Artt. 24 e 25 del Decreto)

CAPITOLO 1

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, rimandando all'Appendice 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto.

* Corruzione per un l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 318-319-320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi (o ne accetta la promessa) per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

* Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

* Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

* Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

* Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

* Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

CAPITOLO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;

- 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
- 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- 2.7. Banca d'Italia;
- 2.8. Consob;
- 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.10. Agenzia delle Entrate;
- 2.11. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. ISTAT;
 - 8.5. ENASARCO;
 - 8.6. ASL
9. Enti e Monopoli di Stato;
10. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”¹⁹.

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

¹⁹ Rileva comunque precisare che la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *ex* art. 640 bis cp in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319^{ter} c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 319^{quater} c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a*

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. In tal senso da ultimo si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1094, depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008 (ribadendo, in tale sede, che lo svolgimento dell'attività sociale, esercitata in regime di concessione amministrativa da una società per azioni di diritto privato – nel caso di specie, la costruzione e la gestione delle autostrade – con finalità oggettivamente pubbliche ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato).

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

- Art. 317 c.p. Concussione
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-*quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

CAPITOLO 3

ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che Allianz Subalpina Holding S.p.a. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti pubblici competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro
2. Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici)
3. Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento.
4. Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
5. Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.
6. Gestione dei flussi monetari e finanziari.
7. Acquisto di beni, servizi e consulenze
8. Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte..

CAPITOLO 4

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente

o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con Allianz Subalpina Holding S.p.A. o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, nei casi opportuni informa tempestivamente la funzione *Compliance* di Allianz S.p.A.. In tali casi, ove ritenuto opportuno, la funzione *Compliance* deve prontamente informare l'OdV anche mediante una elencazione dettagliata dei regali offerti;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore della Società di Servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

CAPITOLO 5

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente capitolo 5, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di Allianz Subalpina Holding S.p.A. sia in territorio italiano sia all'estero.

1. Alle Società di Servizi, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto di Allianz Subalpina Holding S.p.A., deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura per iscritto che rispetti tutti i criteri elencati alla precedente Parte Speciale – 3. “Il sistema di deleghe e procure”.
2. L'OdV deve esserne informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.; l'OdV a sua volta deve prontamente informare il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.
3. I contratti tra Allianz Subalpina Holding S.p.A. e le Società di Servizi, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti.
4. I Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti; in particolare, la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner “accreditati” dalla Società nelle c.d. “*recommended list*” di Allianz S.p.A.; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti “esterni” alla *recommended list* dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.
5. I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura
6. Tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con le istituzioni sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e nel Codice Etico, a sottoscrivere una descrizione delle Operazioni Sensibili a cui il Dipendente è preposto.
7. Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo in caso di specifica autorizzazione a doppia firma dei dirigenti del Gruppo per specifici pagamenti o

gruppi di pagamenti, ad esempio, taxi. Del pagamento in contanti dovrà essere tenuta immediata evidenza e dovranno essere rilasciate le fatture o le ricevute legalmente previste.

8. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato dell'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna. L'OdV a sua volta provvederà ad informare prontamente (max. 5 giorni) il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV ed inviati al Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.;

Ciascun Destinatario che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere una specifica autorizzazione scritta. Detta autorizzazione deve essere trasmessa anche all'OdV che a sua volta provvederà ad informare prontamente (max. 5 giorni) il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.

PARTE SPECIALE 2

Delitti Informatici e di trattamento illecito di dati

(Artt. 24 bis del Decreto)

CAPITOLO 1

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 *bis* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività della Società, rimandando all'Appendice 1 per l'elencazione completa delle tipologie di reato incluse.

* *Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

CAPITOLO 2

ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI

- Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici

CAPITOLO 3

Come indicato nella sezione introduttiva, alla luce del modello operativo aziendale molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz S.p.A..

Per lo svolgimento di tali attività trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso Allianz S.p.A.

In aggiunta a tali presidi si declinano alcune regole generali e principi di coordinamento con valenza generale.

REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali.

In generale, alla luce del modello operativo aziendale che non prevede una struttura operativa propria quanto piuttosto l'utilizzo dei servizi forniti da Società del Gruppo, la Società applica le policy per la sicurezza informatica della Società di Service per le attività riconducibili a tale ambito, all'interno delle quali vengono disciplinate le modalità di gestione, utilizzo e protezione delle risorse informatiche della stessa, in linea con la normativa vigente applicabile (e.g. Codice in materia di protezione dei dati personali).

PARTE SPECIALE 3

Reati Societari

(Art. 25 ter)

CAPITOLO 1

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei reati societari.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25-ter e ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, rimandando all'Appendice 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto.

* False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci o dei liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. si applica alle società emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un Paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso.

* Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

* Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

* Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

* Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

* Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

* Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

* Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che soggetti attivi sono i liquidatori e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

* Corruzione tra privati (art. 2635 comma ter c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (i “Soggetti Corrutibili”), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Tale reato, quindi, è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell’atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio dall’atto corruttivo).

* Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

* Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso: l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

CAPITOLO 2

ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che Allianz Subalpina Holding S.p.A. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei rapporti inter-company;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno.
2. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione
3. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
4. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
5. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali

6. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
7. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
8. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
9. Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale
10. Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

CAPITOLO 3

REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dello stesso devono in generale conoscere e rispettare:

1. i principi di Corporate Governance a cui Allianz Subalpina Holding S.p.A. ed il Gruppo che si ispirano ai contenuti del nuovo "Codice di *Corporate Governance Allianz*", approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del 30 gennaio 2004 e successivamente modificato l'11 settembre 2005, che recepisce le più recenti e avanzate disposizioni italiane ed internazionali in materia;
2. le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
4. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

CAPITOLO 4

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatti in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.
- La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili, oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.
- Tutte le operazioni sul capitale sociale di Allianz Subalpina Holding S.p.A., nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte.

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica dei Dipendenti e degli Organi Sociali sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la partecipazione dell'OdV alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria; l'OdV valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dalla presente Parte Speciale del Modello sono curati dall'OdV recependo anche le indicazioni fornite dal Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.

PARTE SPECIALE 4
Reati in materia di riciclaggio
(Artt. 25 octies del Decreto)

CAPITOLO 1

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di riciclaggio.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 octies ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività della Società, rimandando all'Appendice 1 per l'elencazione completa delle fattispecie di reato incluse.

* *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego dei proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

La condotta sanzionata riguarda l'impiego, la sostituzione e il trasferimento in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio i reati tributari e la corruzione (anche privata), siano essi espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

CAPITOLO 2

ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO

– *Gestione della fiscalità e formazione del bilancio*

Attività strumentali alla realizzazione del reato di Autoriciclaggio:

- ***Fatturazione infragruppo***: Attività strumentale alla realizzazione del reato di Autoriciclaggio, in quanto atto a generare una provvista illecita attraverso l'emissione di fatture intercompany per operazioni inesistenti;
- ***Tutte le attività sensibili per le quali la Società risulta potenzialmente esposta alla commissione di illeciti ex D.Lgs. 231/2001***: tutte le attività in grado di generare un illecito profitto, commettibili ad interesse e a vantaggio della Società, espongono la stessa alla realizzazione del reato fonte dell' Autoriciclaggio

CAPITOLO 3

REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

PARTE SPECIALE 5

**Reato di induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(Art. 25 decies)**

CAPITOLO 1

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*).

Si fa nello specifico riferimento al reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO 2

ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale, con particolare riferimento ad ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale, anche a livello transnazionale.

CAPITOLO 3

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società.

APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco oggetto di eventuali integrazioni da parte del Legislatore:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

5. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6.1. All'interno della famiglia di reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto sono da ricomprendere anche i Reati di cui alla L. 14 gennaio

2013, n. 9 cd. "Salva olio", con specifica rilevanza ai fini 231 limitatamente all'attività di produzione di olio di oliva:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

7. Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 convertito con modifiche in L. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1)

10. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

11. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998).

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti,

adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.lgs. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 bis Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.lgs. n. 202/2007);

- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.lgs. n. 202/2007).

17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-bis del D.lgs. n. 286/1998).